



Stimate e stimati Sindaci,  
Gentili Segretarie e Segretari comunali,

facciamo riferimento alla comunicazione che vi abbiamo dato giovedì 8 ottobre 2020 sulle nuove disposizioni del Consiglio di Stato dopo il peggioramento della situazione pandemica in Ticino, oggetto della relativa [risoluzione governativa dell'8 ottobre 2020](#).

In aggiunta vi riportiamo alcune indicazioni **sulle manifestazioni**, elaborate dal *Gruppo di lavoro grandi eventi* istituito dal Consiglio di Stato, indicazioni che vi possono essere utili nell'esercizio delle competenze comunali.

### **Manifestazioni con oltre 300 partecipanti**

Le manifestazioni pubbliche con presenza cumulativamente (ovvero sull'intero arco giornaliero della manifestazione) superiore ai 300 partecipanti devono ora essere preventivamente autorizzate dal Comune ove si svolgono e poi approvate dal *Gruppo di lavoro grandi eventi*. Una volta in possesso dell'autorizzazione comunale, gli organizzatori devono inoltrare le richieste all'indirizzo di posta elettronica [di-grandieventi@ti.ch](mailto:di-grandieventi@ti.ch), mettendo in copia per conoscenza l'Autorità comunale.

La procedura va applicata anche **alle manifestazioni private con più di 300 partecipanti - quindi alle manifestazioni private che si tengono in edifici e giardini privati, spazi affittati, ecc. - a prescindere dall'occupazione di suolo pubblico**. Questo genere di avvenimenti comporta infatti un rischio non irrilevante di focolai di infezione. Per tali avvenimenti l'organizzatore deve prevedere un Piano di protezione, i cui contenuti sono da verificare nella procedura di autorizzazione comunale e di approvazione cantonale.

Per le manifestazioni pubbliche e private valgono le misure previste a livello federale e cantonale, compreso dunque in particolare per la ristorazione la possibilità di consumazione unicamente al tavolo.

## Usuali mercati settimanali su suolo pubblico

I mercati settimanali - nei quali le persone solitamente si muovono in maniera ordinata tra i settori di vendita/presentazione - non sono da qualificare quali manifestazioni. Anche per queste strutture e attività sussiste tuttavia l'obbligo per l'organizzatore di elaborare e attuare un Piano di protezione. Tra le misure può rientrare l'uso della mascherina dove non è possibile rispettare il distanziamento sociale.

## Mercatini natalizi o comunque giornalieri

Questi eventi - soprattutto se organizzati su una giornata singola anziché su tutto il periodo natalizio - assumono piuttosto il carattere di manifestazione che non di attività commerciale. L'organizzatore deve elaborare e attuare un Piano di protezione. I promotori devono contattare i Comuni, assieme ai quali definire le modalità di organizzazione nel rispetto delle regole stabilite dalla Confederazione e dal Cantone, nell'ottica della relativa autorizzazione.

Se è prevedibile, come dovrebbe essere la regola, un'affluenza superiore alle 300 persone, occorre una doppia autorizzazione comunale e cantonale.

Di rilievo:

- deve trattarsi di eventi in cui le persone si muovono tra gli spazi di vendita o espositivi in modo ordinato e non stazionano in piedi per il consumo di cibo e bevande. **Non devono in particolare essere autorizzate bancarelle/punti di vendita di cibo e bevande con possibilità di consumazione in piedi sul posto. La vendita deve pertanto essere destinata all'asporto.** L'obiettivo è imperativamente quello di impedire assembramenti di persone.
- Qualora si prevedesse la consumazione sul posto deve essere verificato il rispetto delle regole per la ristorazione (vedi "regole gastro": consumazione al tavolo, tavoli distanziati, raccolta dei dati, regole per il personale, ecc. - cfr. punti 3-6 della risoluzione governativa dell'8 ottobre 2020).
- Tra le misure può rientrare l'uso della mascherina dove non è possibile rispettare il distanziamento sociale.

## Eventi natalizi con piste di ghiaccio o impianti analoghi (in seguito impianti) e manifestazioni di contorno

Sottostanno alla procedura di approvazione per manifestazioni, per le quali va elaborato un Piano di protezione. In particolare sono da considerare i punti seguenti:

- regolamentazione dei flussi di accesso all'impianto (entrate e uscite);
- fissazione di un limite massimo di accesso di persone all'impianto, a dipendenza della capienza dell'impianto;
- regolamentazione relativa all'utilizzo degli spazi attorno all'impianto (mascherina se distanze non garantite);
- regolamentazione della modalità di noleggio materiale (flussi di accesso e di restituzione, disinfezione, ecc.);
- vendita e consumo di cibo/bevande possibile solo nel rispetto delle "norme gastro" e in settore separato rispetto all'impianto;
- accessi separati per settore impianto e settore consumazione.

È consigliabile che il Piano di protezione, una volta concepito e prima dell'autorizzazione comunale, sia sottoposto preventivamente per un primo esame al *Gruppo di lavoro grandi eventi*.

## **Eventi di fine anno nelle pubbliche piazze**

Rientrano nella procedura autorizzativa per manifestazioni al di sopra delle 300 persone. Se - stando all'evoluzione della situazione pandemica - vi fossero restrizioni o proibizioni delle stesse, è importante che il Comune nell'esercizio delle sue ulteriori competenze eviti autorizzazioni (deroghe orari di chiusura esercizi pubblici ecc.) che possano provocare riversamenti e assembramenti nelle pubbliche piazze e vie.

## **Manifestazioni in strutture comunali (teatri, sale espositive, ecc.)**

Va in linea di principio attuato un unico Piano di protezione che possa valere per le diverse manifestazioni che si tengono nella stessa struttura, semmai da adattare alle esigenze organizzative della singola manifestazione.

## **Manifestazioni e evoluzione della situazione epidemiologica**

Le manifestazioni sono ammissibili fintanto che la situazione pandemica lo permette. In ogni momento sono possibili restrizioni e proibizioni del Consiglio di Stato o del Gruppo grandi eventi che ha rilasciato l'autorizzazione, nel caso in cui la situazione epidemiologica dovesse peggiorare. In tale evenienza non sono previsti indennizzi da parte dell'ente pubblico.

**Qualora le circostanze lo imponessero, le autorizzazioni concesse possono quindi essere revocate senza indennizzi anche a brevissimo termine prima della manifestazione.**

La revoca è poi sempre possibile anche nel caso di mancato rispetto del Piano pandemico da parte dell'organizzatore.

**È di conseguenza altamente consigliabile che ciò sia fatto presente dai Comuni e dai servizi comunali nei contatti con gli organizzatori, quale elemento di ponderazione sull'opportunità di organizzare eventi in una situazione in continua evoluzione e che potrebbe anche peggiorare in modo repentino.**

Eventuali domande possono essere inoltrate all'indirizzo e-mail: [\*\*di-grandieventi@ti.ch\*\*](mailto:di-grandieventi@ti.ch).

Ringraziandovi per la vostra collaborazione vi porgiamo i nostri più cordiali saluti,

*La Sezione degli enti locali*

### **Sezione degli enti locali**

Via Salvioni 14  
6501 Bellinzona

[di-sel@ti.ch](mailto:di-sel@ti.ch)  
[www.ti.ch/sel](http://www.ti.ch/sel)

